



**LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329**  
**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE**  
**UTENSILI PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Le presenti Direttive regolano gli interventi previsti dalla Legge 28 Novembre 1965, n. 1329, relativi alla concessione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli, su finanziamenti per l'acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione, il cui utilizzo sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa.
2. Le agevolazioni vengono concesse con l'osservanza del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione Europea del 23 dicembre 2003, pubblicato sulla GUCE L 1/1 del 3 gennaio 2004.

**Art. 2**

**Soggetto gestore**

1. All'amministrazione dell'intervento provvede un Soggetto Gestore convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il Soggetto Gestore convenzionato provvederà a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.
3. Sulla concessione delle agevolazioni delibera un Comitato di gestione, che sarà composto da un rappresentante del Soggetto Gestore convenzionato (esterno ed indipendente rispetto a quest'ultimo), da tre rappresentanti dell'Amministrazione Regionale di cui uno in qualità di Presidente.

**Art. 3**

**Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese agricole, così come definite dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001, aventi localizzazione produttiva nel territorio della Regione Sardegna ed operanti nei settori della produzione dei prodotti agricoli.
2. Sono improcedibili le domande presentate dalle imprese che non rispondano ai requisiti di cui al comma 1.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese economicamente redditizie che rispondano ai criteri di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e che dimostrano di conseguire un Reddito aziendale annuo non inferiore al 20% del costo dei macchinari oggetto della domanda di agevolazione e che comunque non sia inferiore a 6.000,00 Euro. I giovani agricoltori, non in possesso dei requisiti previsti,

devono impegnarsi al raggiungimento degli stessi entro tre anni dall'accoglimento della domanda dell'istanza di aiuto.

4. Il Reddito aziendale sarà calcolato sulla base della Tabella dei Redditi Lordi Standard per ettaro di superficie coltivata e per capo allevato.

#### **Art. 4**

##### **Investimenti agevolabili**

1. E' ammissibile alle agevolazioni l'acquisto o la locazione finanziaria delle sole macchine utensili o di produzione (impianti, macchine agricole, macchinari in genere legati alla produzione agricola, compresi hardware e software), che siano nuove di fabbrica e di costo complessivo superiore a 4.000 Euro. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.
2. Gli investimenti ammissibili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
  - ❑ riduzione dei costi di produzione
  - ❑ miglioramento e riconversione della produzione
  - ❑ miglioramento della qualità
  - ❑ tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali
  - ❑ promozione della diversificazione delle attività agricole.

Non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento risulti superiore al 20% (da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale ed in superficie coltivata per la produzione vegetale), né gli investimenti volti all'aumento di produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. Gli sbocchi di mercato sono individuati nel documento "Analisi degli sbocchi di mercato delle produzioni agricole e Agro-alimentari della Regione Sardegna" allegato alle Misure 4.9 e 4.10 del POR Sardegna 2000-2006.

3. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.
4. Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione finanziaria.
5. Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.
6. Le macchine oggetto delle agevolazioni non possono essere distolte dall'uso previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di emissione degli effetti.

#### **Art. 5**

##### **Operazioni agevolabili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le operazioni di sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.
2. Le domande debbono pervenire al Soggetto Gestore in data non anteriore alla data (valuta) di erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto e non oltre un anno dalla data di emissione degli effetti. Sono considerate improcedibili le domande che pervengono oltre i termini sopraindicati.
3. L'operazione agevolabile non può superare l'importo di 1.600.000,00 Euro, costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli importi relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione ed a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
  - b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.
4. Fermo restando il limite agevolabile di 1.600.000,00 Euro per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000,00 Euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
  5. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

#### **Art. 6**

##### **Contributo e cumulabilità**

1. Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso europeo di riferimento, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (97/C 273/03) e il tasso agevolato vigente alla data di erogazione dello sconto.
2. Le operazioni sono sottoposte alle seguenti limitazioni:
  - a) per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% dell'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione;
  - b) per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il contributo non può eccedere il limite del 40% dell'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione;
  - c) per i giovani agricoltori, entro cinque anni dall'insediamento, operanti nelle zone svantaggiate il contributo non deve superare il 60% dell'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione e nelle zone non svantaggiate non deve superare il 50% del medesimo importo.
3. Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.
4. Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.
5. L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, ad eccezione delle altre agevolazioni concesse in forma di garanzia.

#### **Art. 7**

##### **Tassi agevolati**

1. Il contributo è pari **al 100%** del tasso di riferimento.
2. Il tasso di sconto è pari:
  - a) nel caso di sconto composto: **l'equivalente del tasso di riferimento**, determinato in via semestrale anticipata;

- b) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.
3. Gli arrotondamenti dei tassi agevolati vengono effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto.

## **Art. 8**

### **Presentazione delle domande e concessione dei contributi**

1. Le domande di intervento, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata, e devono essere presentate al Soggetto Gestore.
2. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore può richiedere il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Le domande di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda, le rettifiche e i dati o i chiarimenti richiesti non pervengano al Soggetto Gestore entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta del Soggetto Gestore stesso.
3. Tutte le domande pervenute entro i termini e dichiarate valide sono ammesse alle agevolazioni. Nel caso in cui l'ammontare delle risorse disponibili sia inferiore al complessivo fabbisogno finanziario delle domande, è disposta la riduzione pro-quota dell'agevolazione.
4. Il Soggetto Gestore, d'intesa con l'Assessorato dell'Agricoltura, provvede ad informare, con apposita circolare pubblicata anche sul proprio sito Internet, le Banche e gli Intermediari finanziari sulle modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
5. Le domande devono essere corredate della scheda informativa, sottoscritta dall'impresa acquirente/locataria nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000.
6. L'Istruttoria del Soggetto Gestore è volta ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alle agevolazioni, nonché la redditività delle imprese beneficiarie, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ed il possesso da parte dell'imprenditore di conoscenze e competenze professionali adeguate.
7. Completata l'istruttoria del Soggetto Gestore, le domande di agevolazione sono sottoposte, secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento, alle determinazioni del Comitato.
8. La concessione delle agevolazioni avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## **Art. 9**

### **Norma transitoria**

1. In fase di prima applicazione sono ammissibili a contributo le domande, aventi data certa, ed in regola con le prescrizioni della presente disciplina, presentate agli Istituti Convenzionati a far data dal 1° gennaio 2001, giusto il disposto di cui all'art. 6 comma 11 della Legge regionale 21 aprile 2005, n° 7.
2. Le integrazioni documentali dovranno essere presentate al Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla Pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'apposito avviso.

## **Art. 10**

### **Priorità**

1. E' riconosciuta priorità alle richieste presentate da "giovani agricoltori", fino alla concorrenza massima del 25% delle risorse disponibili.

## **Art. 11**

### **Erogazione dei contributi**

1. Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria, successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.
2. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.
3. Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. L'erogazione del contributo è effettuata dal Soggetto Gestore alle Banche e agli Intermediari Finanziari con valuta corrente. Le Banche e gli Intermediari Finanziari accreditano con valuta compensata (pari valuta) il contributo al destinatario secondo le modalità di cui al comma 1.

## **Art. 12**

### **Cessazione dei contributi**

1. Il contributo agli interessi cessa nei casi di:
  - a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
  - b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
  - c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
  - d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
  - e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.
2. Il diritto al contributo agli interessi cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato, se anteriore al verificarsi dell'evento di cui al comma 1.
3. Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.
4. I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di tre punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Soggetto Gestore.

**Art. 13**  
**Revoca dei contributi**

1. Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:
  - a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nelle presenti Direttive di Attuazione;
  - b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
  - c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
  - d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda, a condizione che l'impresa cessionaria risulti in possesso dei requisiti di ammissibilità.
2. Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 3 punti. Inoltre, nel caso sub c) di cui al precedente comma, laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, viene irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

**Art. 14**  
**Procedimento di revoca**

1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Soggetto Gestore - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare al Soggetto Gestore eventuali controdeduzioni, redatte in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
3. Il Soggetto Gestore esamina le controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.
4. Qualora invece il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Il Soggetto Gestore cura il recupero dei contributi che si venga in ogni caso a determinare.

## **Art. 15**

### **Durata dell'intervento e controlli**

1. Il regime di agevolazioni di cui alle presenti Direttive di Attuazione è applicabile fino al 31 dicembre 2006.
2. Per ciascun anno di applicazione viene trasmessa una relazione alla Commissione Europea.
3. Il Soggetto Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto del controllo.